



## PROMEMORIA

Vista la normativa primaria e regolamentare vigente, si rammenta che:

### **ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI - STUDENTI UNIVERSITARI ART.41 L.247/2012- art.5 DM n.70/2016**

- Gli studenti universitari iscritti presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Sassari in possesso dei requisiti di legge, che intendano richiedere l'iscrizione al registro dei Praticanti, dovranno provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla Convenzione stipulata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari con il citato Dipartimento e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine.

### **ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI - SSPL**

- Coloro che, al momento del deposito dell'istanza di iscrizione nel Registro Praticanti, frequentino la SSPL e intendono presentare contestuale istanza di sostituzione di un anno di pratica, devono allegare all'istanza stessa il certificato di iscrizione alla SSPL, riservandosi espressamente di produrre il relativo diploma ai fini della convalida.  
Ove non presentata in sede di istanza di iscrizione al Registro dei Praticanti, detta richiesta dev'essere presentata entro 6 mesi dalla conclusione del 1° semestre di pratica tradizionale, pena la cancellazione dal Registro dei Praticanti.
- Il certificato di iscrizione alla SSPL può essere sostituito da relativa autocertificazione resa nei modi ed ai sensi del D.Lgs. n.445/2002; in tal caso il certificato rilasciato dalla scuola dovrà essere prodotto su richiesta del Consiglio nell'esercizio di suoi poteri di verifica e controllo.
- Ove, al momento dell'iscrizione al Registro dei Praticanti, l'istante sia in possesso del diploma rilasciato dalla SSPL, dovrà allegarlo all'istanza di iscrizione e contestualmente fare richiesta di autorizzazione alla sostituzione del 1° e 2° semestre di pratica.

### **ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI - TIROCINI PRESSO UFFICI GIUDIZIARI**

- I Praticanti che frequentino tirocini presso gli Uffici giudiziari di Sassari ai sensi del D.L. n.69/2013, al momento del deposito dell'istanza di iscrizione nel Registro Praticanti devono allegare all'istanza autocertificazione resa nei modi ed ai sensi del D.Lgs. n.445/2002 avente ad oggetto quanto previsto dalla convenzione stipulata dall'ufficio giudiziario con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari, riservandosi espressamente di produrre, l'attestato conclusivo rilasciato dall'Ufficio giudiziario, ai fini della convalida.



- Gli stessi possono presentare contestualmente istanza di sostituzione di un anno di pratica, riservandosi espressamente di produrre all'esito l'attestato conclusivo rilasciato dall'Ufficio giudiziario, ai fini della convalida.
- In caso di tirocini presso gli uffici giudiziari di Sassari, il praticante è tenuto a rispettare quanto previsto dalle convenzioni stipulate da detti uffici con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari, assolvendo ad ogni relativo adempimento ivi previsto.
- Ove, al momento dell'iscrizione al Registro dei Praticanti, l'istante sia in possesso dell'attestato conclusivo rilasciato dall'Ufficio Giudiziario, dovrà allegarlo all'istanza di iscrizione e contestualmente fare richiesta di autorizzazione alla sostituzione del 1° e 2° semestre di pratica.

### **DECORRENZA DELLA PRATICA**

Il semestre di pratica ha inizio a partire dalla data della delibera di iscrizione al registro Praticanti. Sono pertanto inefficaci le udienze seguite e gli atti redatti in data anteriore alla data della citata delibera.

Del tutto irrilevanti a detti fini sono altresì le date del colloquio di presentazione davanti al Presidente ed al Consigliere Segretario così come la data di deposito dell'istanza.

### **SVOLGIMENTO DELLA PRATICA E SUA INTERRUZIONE**

- Ai sensi dell'art.17 comma 10 della L. n.247/2012 in caso di interruzione del tirocinio per oltre 6 mesi il Consiglio procede alla relativa cancellazione dell'iscritto secondo le modalità di legge.
- Pertanto, il praticante una volta concluso positivamente il 1° semestre di pratica, ove non provveda alla prosecuzione della medesima in forma tradizionale, entro i successivi 6 mesi deve presentare istanza di autorizzazione alla sostituzione del 2° e 3° semestre con la frequentazione della SSPL o tirocinio presso l'ufficio giudiziario ex D.L. n.69/2013, in difetto, decorsi i 6 mesi il Consiglio procede alla cancellazione nei modi di legge.

### **CONVALIDA DEL SEMESTRE**

- Fermo quanto previsto dalla legge e dal regolamento della pratica, si rammenta che il CNF con parere reso in data 12.07.2017, condiviso dal COA di Sassari, ha chiarito che ai fini della convalida del semestre di pratica possano essere computate nel novero delle udienze cui il praticante deve assistere ai sensi dell'art.8/4 D.M. n.70/2016 anche gli incontri svolti davanti al mediatore, a condizione che in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta: risultano pertanto inefficaci il 1° incontro informativo ed ogni incontro in cui sia mancata la



partecipazione o l'adesione della controparte (così precludente lo svolgimento effettivo della mediazione).

Analogamente, ha ritenuto il CNF, per quanto attiene alle altre ADR, che si svolgano avanti ad un organo terzo, con esclusione quindi del procedimento di negoziazione assistita.

- E' indispensabile che la presenza sia documentata a verbale e che questo sia prodotto in copia unitamente ai verbali di udienza.

## **SOSTITUZIONE DEL DOMINUS E INTEGRAZIONE DELLA PRATICA**

- L'istanza dev'essere accompagnata dalle dichiarazioni del *dominus* sostituito e da quello subentrante;
- analogamente in caso di integrazione, l'istanza (che può essere presentata contestualmente all'istanza di iscrizione al Registro dei Praticanti) dovrà essere accompagnata dalle dichiarazioni dei relativi avvocati.
- In tutti i presenti casi l'istante e gli avvocati dovranno precisare la data a partire dalla quale interviene la sostituzione o l'integrazione (senza soluzione di continuità).
- L'avvocato deve altresì indicare i praticanti che ancora frequentano il suo studio alla data della sostituzione o integrazione, segnalando contestualmente (ove non vi abbiano già tempestivamente provveduto) i praticanti che non frequentano più lo studio.

## **CONCLUSIONE DEL 1° SEMESTRE-ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO**

- Alla conclusione del 1° semestre di pratica tradizionale il praticante deve depositare presso la segreteria del Consiglio il libretto della pratica unitamente ad una Relazione dell'attività svolta con analisi di almeno 3 casi giuridici e 2 questioni deontologiche affrontate.
- Deve trattarsi di casi e questioni concrete effettivamente affrontate e di cui si è avuta conoscenza diretta nel corso del tirocinio, non essendo a ciò parificabile alcun tipo di analisi ed elaborazione dottrinale.
- A seguito del deposito del libretto e della relazione, il praticante deve sostenere un colloquio davanti alla Commissione consiliare competente.
- Il colloquio ha ad oggetto un verifica dell'attività svolta (di cui al libretto), dei casi e questioni oggetto della relazione di fine semestre e della conoscenza dei principi e delle norme che disciplinano l'esercizio della professione (legge professionale e codice deontologico).
- Ove il colloquio abbia esito positivo, oltre alla convalida del semestre, il praticante potrà presentare istanza di ammissione al patrocinio sostitutivo.



## **OBBLIGO FORMATIVO**

I praticanti devono assolvere all'obbligo formativo come previsto dalla legge, dai regolamenti attuativi e dal codice deontologico forense.

**N.B.** Il presente promemoria ha mera funzione di sintesi ed eventuale supporto. Esso non integra, non sostituisce nè deroga a previsioni di legge e regolamentari.